

CITTA' DI VITERBO



V° SETTORE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE O CONTRIBUTI E/O BENEFICI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Titolo I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi in campo sociale in attuazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al precedente comma, costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o specifiche convenzioni .

Art.2

Il Comune di Viterbo sostiene le iniziative e le attività di privati ,enti ed associazioni pubbliche e private, cooperative, fondazioni ed altre istituzioni dotate di personalità giuridica, che operino senza fini di lucro nell'ambito del volontariato con fini assistenziali e socio-sanitari.

La Giunta Comunale destinerà le risorse annualmente e stabilirà gli ambiti di priorità, affinché i Dirigenti possano adottare i relativi provvedimenti.

I benefici saranno destinati ad iniziative che abbiano carattere sussidiario rispetto all'ordinaria attività dei servizi sociali e ne integrino finalità e portata e che in particolare siano indirizzati:

- a) a sostenere iniziative ed attività contro l'emarginazione, le discriminazioni di ogni genere e la tutela dei diritti;
- b) all'inserimento sociale ed assistenza ai cittadini,
- c) alla prevenzione e recupero dalle dipendenze;

- d) al sostegno di iniziative ed attività di educazione e prevenzione sanitaria;
- e) alla valorizzazione e sostegno dei progetti e delle attività promossi dalle forme organizzate del volontariato;
- f) al sostegno delle attività e delle iniziative rivolte alle famiglie, ai minori, alle persone anziane, disoccupate e malate;
- g) al sostegno delle attività socio-sanitarie ed assistenziali quando le stesse possano concorrere al prestigio ed alla immagine della comunità del territorio comunale;
- h) alla crescita, aggregazione ed unità del tessuto sociale.

Art.3

Il contributo sarà concesso per un importo non superiore all'80% delle spese sostenute, considerate al netto di eventuali altri contributi pubblici ottenuti per la medesima attività o progetto, in base ai seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale ed interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini dell'attività proposta, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
- b) affidabilità oggettiva dell'ente richiedente, valutata anche sulla base delle precedenti attività;
- c) validità sociale ed assistenziale della attività per la quale è richiesto il contributo.

Art.4

Le domande di accesso al contributo, considerato nel limite complessivo del 55% dello stanziamento complessivo di bilancio, presentate a seguito di apposito avviso pubblico, dovranno contenere, in allegato, l'iscrizione nel Registro comunale delle Associazioni e la documentazione stabilita nello stesso avviso, ove non già in possesso della Amministrazione Comunale:

- 1) Copia dello Statuto, dell'atto costitutivo registrato e del curriculum del richiedente;
- 2) Codice fiscale/partita iva, numero di conto corrente bancario e codice IBAN;
- 3) Numero degli iscritti;
- 4) Copia del bilancio o rendiconto ultimo approvato;
- 5) Esauriente descrizione della attività o del progetto per il quale viene richiesto il contributo;
- 6) Iscrizione nel registro comunale delle associazioni.

Art.5

Non è necessaria la pubblicazione di un avviso, nel limite del 45% rimanente dei fondi di bilancio, per le domande di contributo in campo sociale presentate da organizzazioni di carattere sovranazionale, nazionale per iniziative di particolare rilievo e notevole valenza per il territorio del Comune di Viterbo.

I contributi di cui al presente articolo non potranno superare il 20% dello stanziamento complessivo.

Il restante 25% dello stanziamento complessivo sarà destinato, analogamente senza la necessità di pubblicare un avviso, ad iniziative di particolare rilievo e valenza per il territorio comunale, presentate da organizzazioni di livello comunale iscritte nel registro istituito con deliberazione C.C. n. 182 del 12/12/2013 .

Il rilievo e la valenza delle iniziative di cui al presente articolo sono decise dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo di indirizzo.

Art.6

Alla liquidazione del contributo provvederà il competente Settore previa acquisizione della documentazione fiscale a giustificazione delle spese sostenute per l'attività o il progetto proposto ed eseguito.

La rendicontazione di tutti i progetti beneficiari di contributi ai sensi del presente regolamento, dovrà essere resa pubblica nel sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7

1. I benefici di cui al presente articolo possono essere disposti a sostegno delle spese previste nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, solidarietà e pace, in grado di innescare concreti processi di sviluppo economico/sociale, autonomo e duraturo nelle aree impoverite e svantaggiate del mondo, secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tali contributi possono essere finalizzati, in particolare: -a migliorare le condizioni economiche e socio-sanitarie; -a contrastare il problema dell'accesso all'acqua; -a fornire e/o garantire un'adeguata formazione sul decentramento amministrativo; - ad assicurare l'istruzione primaria nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);

-a promuovere, anche a livello locale, proposte di educazione alla mondialità;

-a coordinare e valutare progetti di educazione alla pace;

-a promuovere una cultura di pace adeguata ai tempi;

-a fornire informazioni su iniziative di volontariato e di scambi culturali;

-a valorizzare e mettere in rete le proposte delle realtà associative presenti sul territorio;

-a sviluppare progetti in collaborazione con le scuole volti alla sensibilizzazione nei confronti dei docenti, genitori, ragazzi affinché i valori della pace, della non violenza, del rispetto dei diritti umani diventino fondamenti di una nuova cittadinanza;

-a sensibilizzare alla riconversione a produzione sociale delle aziende a produzione militare;

-a supportare e sostenere l'organizzazione ed il coordinamento di missioni con finalità di solidarietà e pace nelle aree geografiche bersaglio (Bacino del Mediterraneo, Africa sub-Sahariana, America Latina e in generale il Sud del mondo);

-a sostenere eventuali acquisti di strutture mobili, mezzi ed attrezzature funzionali alle finalità di cui ai punti precedenti;

-a fornire eventuali servizi per supportare iniziative diverse inerenti all'espletamento dei compiti di cui alle finalità citate.

2. I benefici di cui al precedente comma 1. possono essere disposti a favore dei seguenti soggetti:

- organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace, idonee ai sensi della normativa vigente;
- associazioni locali o nazionali legalmente riconosciute, senza fini di lucro, operanti nel campo della cooperazione internazionale, solidarietà e pace;
- associazioni di promozione sociale iscritte all'albo nazionale ai sensi della legge n°383/2000;

Titolo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI O BENEFICI ECONOMICI A SINGOLI O NUCLEI FAMILIARI

Art.8

Gli interventi economici disciplinati dal presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte della Pubblica Amministrazione.

Art.9

Il Servizio Sociale Professionale, tenendo presenti i principi generali delle leggi di settore e del vigente Codice Civile, concederà contributi o benefici economici a singoli o nuclei familiari, come definiti a livello anagrafico, al fine di prevenire o ridurre condizioni di bisogno e disagio, che derivino da un reddito inadeguato o da condizioni di fragilità sociale, verificando la possibilità di utilizzare strumenti quali, ad esempio, borse di lavoro, voucher e lavori di pubblica utilità.

Il servizio Sociale Professionale valuterà le richieste pervenute ai sensi del presente regolamento, secondo le proprie regole tecniche, tenendo presenti i principi di sussidiarietà e dell'obbligo dei familiari tenuti agli alimenti (artt.433 ss c.c.).

L'esonero dal pagamento di servizi offerti dalla Amministrazione comunale (es. mensa scolastica, asilo nido ecc...) non viene conteggiato ai fini dei limiti massimi di contributi fissati nel presente regolamento.

I contributi ed i benefici di cui al precedente articolo sono concessi a singoli e a nuclei familiari residenti da almeno sei mesi nel Comune di Viterbo.

Art.10

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre presentare richiesta scritta su appositi moduli da parte dell'interessato, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) modello ISEE;
- c) dichiarazione sostitutiva attestante qualunque fonte da reddito e/o da beni patrimoniali ovvero la mancanza di introiti e di altre prestazioni assistenziali;
- d) autocertificazione di qualunque forma di reddito non soggetta a ritenuta IRPEF (pensione di invalidità, indennità di compagno ecc.);

- e) copia documento che attesti eventuali invalidità o inabilità al lavoro;
- f) sentenza di separazione o di divorzio dalle quali si evinca l'obbligo o meno di alimenti;
- g) documentazione attestante l'iscrizione a Centro per l'Impiego e/o al C.O.L. .

Art.11

All'importo dell'indicatore ISEE vanno sommate le pensioni o gli assegni a qualsiasi titolo percepiti e non assoggettabili all'IRPEF (es.pensione di invalidità , civile, cecità,sordomutismo, rendita INAIL,indennità di accompagnamento ecc.).

La somma degli importi suddetti determina il minimo vitale determinato in € 442,30/mese.

Di conseguenza l'accesso alle provvidenze economiche avverrà per i possessori di redditi inferiori a:

persona sola	€ 442,30/mese;
due persone	€ 662,00/mese;
tre persone	€ 794,00/mese;
quattro persone	€ 926,00/mese;
cinque o più persone	€ 1.058,00/mese.

Art.12

I contributi possono essere una tantum o continuativi per un periodo massimo di sei mesi e vengono concessi in una o più soluzioni e non sono cumulabili.

Il contributo una tantum non può essere superiore ad € 1200.

I contributi continuativi non possono essere superiori:

- ad € 1.800,00 per i singoli;
- ad € 2.100,00 per due persone;
- ad € 2.400,00 per tre persone ;
- ad € 2.700,00 per quattro persone;
- ad € 3.000,00 per cinque o più persone.

Art.13

In presenza di situazioni eccezionali e di particolare gravità valutate dal servizio Sociale Professionale, può essere attuato un intervento di prima tutela alle persone e nuclei residenti nel Comune da meno di sei mesi.

Tale intervento di carattere una tantum non può eccedere:

- € 300,00 per i singoli;
- € 450,00 per due persone;
- € 600,00 per tre persone;
- € 750,00 per quattro o più persone.

Art.14

La concessione degli interventi economici verrà gestita collegialmente, e con cadenza settimanale, dal gruppo delle assistenti Sociali, garantendo il medesimo trattamento per situazioni simili.

Le relative decisioni saranno convalidate dalla Assistente Sociale Coordinatrice (o dall'incaricata di posizione organizzativa), dall'Ufficio amministrativo per la copertura contabile e dal Dirigente del Settore.

A supporto della attività del servizio sociale Professionale, dovranno essere resi disponibili tutti gli strumenti anche informatici per il monitoraggio e la valutazione. Per ogni intervento verrà predisposta una idonea documentazione cartacea ed informatica.

Art.15

Tutti gli interventi dovranno essere strettamente coordinati con le risorse di bilancio a disposizione.

Art.16

Per gli interventi previsti nel presente titolo, in casi di situazioni di particolare gravità caratterizzati da contingibilità ed urgenza, di concerto con il Servizio Sociale Professionale, previa valutazione e dettagliata relazione, possono essere erogati contributi di carattere straordinario anche in deroga rispetto a quanto disposto con le presenti norme regolamentari. Di tali interventi verrà data comunicazione al Consiglio comunale con cadenza trimestrale.